CAMERA DEI DEPUTATI N. 3705

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRESSA, BERRUTI, CAVERI, CERULLI IRELLI, NIEDDA, TERESIO DELFINO

Norme in materia di sovracanoni dovuti dai concessionari di impianti idroelettrici

Presentata il 15 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel 1953 con la legge 27 dicembre 1953, n. 959, il Parlamento sancì a carico dei concessionari di impianti per la produzione di energia idroelettrica la sostituzione degli oneri previsti dall'articolo 52 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con un indennizzo definito « sovracanone » per ogni kilowatt di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione, da impiegare per il progresso economico-sociale delle popolazioni comprese nel bacino imbrifero montano delimitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici attraverso consorzi obbligatori promossi dai comuni.

Nel 1956 con la legge 4 dicembre 1956, n. 1377, venne sostituito l'articolo 53 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1775 del 1933, legando il « sovracanone » dovuto dai concessionari a favore dei comuni rivieraschi sedi di impianti idroelettrici e rispettive province, non più alla energia trasportata, ma alla potenza nominale media risultante dall'atto di concessione.

Nel 1959 con la legge 30 dicembre 1959, n. 1254, l'obbligo di corrispondere tale indennizzo fu esteso anche agli impianti in serie o a catena, a quegli impianti cioè che utilizzano anche la portata turbinata dall'impianto immediatamente a monte o il cui funzionamento dipende dalle regole di gestione degli impianti situati più a monte.

Nel 1980 con la legge n. 925 (articolo 1), veniva rivalutato l'indennizzo di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato

con regio decreto n. 1775 del 1933, mentre con l'articolo 2 fu stabilito in misura fissa quello di cui all'articolo 53 del medesimo testo unico.

Successivamente le nuove tecnologie permisero la realizzazione di numerosi impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, che non furono mai assoggettati al pagamento dei sovracanoni previsti dalla precedente legislazione.

Detti impianti sfruttano la differenza di valore esistente tra l'energia diurna (energia di punta) e quella notturna (cascami di energia) per ottenere un beneficio economico da una struttura di produzione di energia elettrica.

Questi impianti funzionano a circuito chiuso pompando un assegnato volume d'acqua da un serbatoio posto a quota inferiore ad un altro posto a quota superiore durante le ore notturne e producendo energia nelle ore diurne turbinando lo stesso volume d'acqua sollevato.

Il bilancio economico – pur in presenza delle perdite di energia che si verificano in questi impianti – è positivo in quanto per il differente valore dell'energia diurna e di quella notturna, l'onere dell'energia necessaria a sollevare l'acqua è nettamente inferiore al ricavo della vendita dell'energia prodotta.

Il fenomeno ha caratteristiche nazionali in quanto interessa 20 impianti distribuiti in 10 regioni (Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e Sicilia) con una produzione che si aggira sui settemila GWH.

Siamo di fronte ad una vera riqualificazione dell'energia come ipotizzata anche dal decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, che non ha ricaduta alcuna sulle popolazioni del territorio interessato, che al contrario spesso risente di variazioni ambientali significative.

Pertanto, si ritiene che questi tipi di impianto debbano essere assoggettati al sovracanone di cui alla legge n. 925 del 1980 con nessun onere per la finanza pubblica, in quanto tale sovracanone non grava né direttamente né indirettamente sulla finanza dello Stato, perché è posto a carico dei produttori di energia idroelettrica, mentre rappresenterebbe un aiuto concreto per quelle zone dove sono attivi questi tipi di impianto, dovendo tale sovracanone essere obbligatoriamente diretto al miglioramento delle condizioni economico-sociali delle popolazioni ricadenti nell'ambito del bacino imbrifero così come fu a suo tempo delimitato dal Ministero dei lavori pubblici.

Volendo stabilire un criterio di valutazione dell'indennizzo si può fare riferimento al concetto di « potenza nominale equivalente », definita come quella potenza che deve avere un impianto idroelettrico di sola produzione che abbia lo stesso rendimento economico dell'impianto di accumulazione. Da ciò si ricava che la potenza equivalente di un impianto idroelettrico di accumulazione è pari al 10-20 per cento circa della potenza nominale calcolata in base alla portata effettivamente turbinata dall'impianto di produzione dell'energia facente parte dell'impianto ad accumulazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio.

DDL13-3705
Lire 500